

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV-ter} N. 16

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

PREVITI

per il reato di diffamazione aggravata (articolo 595, commi 1 e 3, del codice penale e 13 e 21 della legge n. 47 del 1948)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI MONZA

(sezione distaccata di Desio)

(proc. n. 4631/03 RGNR — 683/04 RGDIB)

il 9 luglio 2005

N. 683/2004 R. G.



Tribunale di Monza - Sezione distaccata di Desio -

Il Giudice, dr.ssa Silvia Pansini, ha pronunciato la seguente

**Ordinanza ex art. 3, comma 4
Legge 20 giugno 2003 n. 140**

nel procedimento penale nei confronti, tra gli altri, di Previti Cesare - difeso dall'avv. Salvatore Pino del Foro di Milano -, parte civile Stefania Ariosto con l'avv. Daniela Maddalone

FATTO

L'imputato Previti veniva rinviato a giudizio per aver rilasciato un'intervista a Dimitri Buffa pubblicata sul quotidiano La Padania in data 27 e 28 aprile 2003 che offendeva la reputazione di Stefania Ariosto.

In particolare la parte civile ha lamentato la diffamatorietà delle seguenti affermazioni: “ *Il processo che è stato imbastito nei miei confronti è nato sulla base delle deposizioni di un testimone preparato in segreto per molti mesi dalla Procura di Milano e catapultato sulla scena processuale alla vigilia delle elezioni del '96 per riferire una serie di calunnie ben conosciute dagli stessi inquirenti e da chiunque abbia ascoltato nel corso del processo le parole farneticanti del cosiddetto testimone*”.

Decise le questioni preliminari formulate dalla difesa di Previti, aperto il dibattimento, formulate e decise le richieste di prove, all'odierna udienza in cui

doveva essere cominciata l'istruzione dibattimentale la difesa dell'On. Previti ha invocato l'applicazione congiunta dell'art. 68 Costituzione e dell'art. 3 l. 140/2003.

Il Giudice ritiene di dover sospendere il giudizio per le ragioni che vengono ora illustrate.

DIRITTO

Come stabilito dall'art. 5 della l. 140/2003 il Tribunale, allorquando ritenga di non accogliere l'eccezione relativa all'applicabilità dell'art. 68 Cost. e investa della questione la Camera di appartenenza del parlamentare che ha reso la dichiarazione potenzialmente diffamatoria, deve indicare le norme di legge che si assumono violate e deve fornire alla Camera gli elementi su cui si fonda il provvedimento.

Quanto alle norme di legge si assumono violati gli artt. 595 co.1 e 3 c.p. e 13 e 21 L.. 47/48. Il valore diffamatorio delle specifiche affermazioni proferite dall'On. Previti verrà peraltro meglio illustrato in seguito.

Prevede il comma 4 del citato art. 3 che *“se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni”*.

La previsione in esame comporta, a parere di questo Tribunale, l'esclusione dell'applicazione automatica della garanzia a tutte le dichiarazioni (quale che ne sia il contenuto) del membro del Parlamento, rimettendo per contro all'organo giudicante la facoltà (non di escludere radicalmente, bensì) di sollevare la

questione dell'applicabilità dell'art. 68 Cost. alla dichiarazione oggetto di processo civile o penale. In tal caso, come spiega inequivocabilmente la norma, all'organo giurisdizionale non è concessa la "disapplicazione" dell'art. 68 Cost. ma è imposto di investire la questione la camera di appartenenza, sicché effetto concreto della norma è quello di introdurre quella *"pregiudizialità parlamentare"*, che — come visto dinanzi — era stata precedentemente esclusa dalla giurisprudenza della Suprema Corte.

Indubbia essendo l'applicabilità della previsione anche al presente giudizio ritiene il Tribunale che nella specie l'eccezione di applicabilità dell'art. 68 Cost. non possa essere accolta.

Come è noto l'art. 68 Cost. stabilisce per i membri del Parlamento una fondamentale garanzia, relativamente alle *"opinioni espresse"* e *"voti dati"* nell'esercizio delle funzioni. Orbene, il contenuto della previsione costituzionale sembra presupporre che la garanzia operi per le opinioni palesate in sede parlamentare o comunque connesse in modo diretto all'attività del parlamentare. Ne consegue che può escludersi che la garanzia si estenda anche alle ipotesi di espressioni oltraggiose proferite al di fuori del Parlamento e prive di collegamento, se non labile ed occasionale, all'attività parlamentare. In tal senso si era peraltro espressa la Consulta, affermando che la riconducibilità all'esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare *"non può consistere in un semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ritenendosi invece necessaria una identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare"* (Corte costituzionale 17 maggio 2001, n. 137, ma anche — accennando ma non

affrontando il problema dell'ammissibilità delle offese anche nell'attività parlamentare - Corte costituzionale 24 marzo 2000, n. 82).

Nessuna indicazione ermeneutica difforme può ricavarsi neppure dal "nuovo" art. 3 l. 140/2003. Infatti, nel momento in cui la norma parla nella sua parte finale — quella a valenza maggiormente "estensiva" - "*di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del parlamento*" — palesa comunque che la garanzia è connessa ad opinioni, critiche valutazioni, anche aspre, ma che comunque abbiano un contenuto concreto, non alle frasi il cui significato primario sia quello offendere e diffamare soggetti terzi. Una interpretazione difforme, del resto, configgerebbe con la stessa Costituzione, quantomeno negli artt. 3, 24 e 68, in quanto: 1) creerebbe una ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento, fornendo al parlamentare una immunità "a tutto campo" priva di concrete giustificazioni e nettamente disparitaria rispetto all'assoggettamento dei "non parlamentari" alla giurisdizione; 2) precluderebbe alle persone lese il diritto ad ottenere la tutela giurisdizionale, di fatto esponendole a fattispecie di reato senza tutela alcuna; 3) introdurrebbe una garanzia illimitata ed incondizionata del tutto incompatibile con lo stesso art. 68 Cost., che ha voluto invece stabilire una garanzia limitata e ponderata.

Ed allora, un'interpretazione, anche costituzionalmente orientata, delle norme di riferimento, impone di escludere a tutt'oggi dall'ambito di operatività dell'art. 68 Cost. le espressioni a mero contenuto ingiurioso proferite al di fuori delle aule parlamentari e prive di concreto collegamento con l'attività di parlamentare.

Tali sono i caratteri che — a giudizio di questo Tribunale — si rinvencono nella parte citata dell'intervista dell'On. Previti.

Ora, le opinioni in tal modo espresse, costituiscono opinioni di un imputato in relazione al processo celebrato nei suoi confronti, processo che si concludeva peraltro con una condanna, e al soggetto indicato come teste chiave di tale processo accusato di aver riferito una serie di calunnie.

Ritenuto i non poter ricondurre tutto ciò al “semplice” diritto di critica, tali dichiarazioni sembrano esulare anche dalla garanzia di cui all’art. 68 Cost.

Non si tratta di espressioni pronunciate in Parlamento, bensì “*extra moenia*”; non sono immediatamente ricollegate all’attività parlamentare ed anzi sono ad essa del tutto estranee in quanto si tratta di meri giudizi su un testimone sentito nel corso di un processo penale celebrato nei confronti dello stesso Previti (oltre che dei pubblici ministeri che l’hanno condotto) ed hanno un contenuto smaccatamente oltraggioso ed offensivo.

Ne consegue che il Tribunale non può accogliere l’eccezione sull’applicabilità dell’art. 68 Cost. e che, in applicazione del disposto di cui al citato art. 3 comma 4 l. 140/2003, deve ordinare la trasmissione gli atti alla camera di appartenenza..

Ne discende, per legge, la sospensione del giudizio in attesa delle determinazioni della Camera.

P.Q.M.

Visto l’art. 3 l. 140/2003;

DISPONE

la trasmissione di copia integrale degli atti alla Camera di appartenenza dell’on. Previti, mandando alla Cancelleria per i relativi incumbenti;

SOSPENDE

il presente giudizio sino alla deliberazione della Camera di appartenenza dell'on.
Previti o comunque non oltre 90 giorni dalla ricezione degli atti da parte della
stessa.

Desio, 27.6.2005

Il Giudice

dott.ssa Silvia Pansini